



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-50

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile la sottoscritta Tartaglia Chiara in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dello Sport e The Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE "THE OCEAN RACE, GENOVA THE GRAND FINALE 2022-2023" E MANIFESTAZIONI CORRELATE C.I.G. 9203798E5E

Adottata il 27/04/2022
Esecutiva dal 27/04/2022

27/04/2022

TARTAGLIA CHIARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT E THE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-195.0.0.-50

OGGETTO INDIZIONE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE "THE OCEAN RACE, GENOVA THE GRAND FINALE 2022-2023" E MANIFESTAZIONI CORRELATE C.I.G. 9203798E5E

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 107, disciplinante funzioni e responsabilità della dirigenza, e l'art. 183 che regola l'assunzione di impegni di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (c.d. decreto Semplificazioni bis), convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
- il Decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32 del 18 aprile in G.U. n. 92 del 18.4.2019) che ha modificato il D.Lgs n° 50/2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione” come coordinato con la legge di conversione n. 20 dell’11 settembre 2020;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, disciplinanti le funzioni e le competenze dei dirigenti;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Premesso che:

- le linee programmatiche dell’attuale Giunta prevedono la promozione dello sviluppo economico e sociale della città, anche attraverso eventi sportivi di portata internazionale quali la The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-23,
- con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 17 settembre 2019 sono state approvate le linee guida relative alla stipula dei contratti Host Venue Agreement e Genoa Destination Partner Agreement che permettono alla Città di Genova di ospitare la tappa finale della regata The Ocean Race nel giugno 2023;

Considerato che:

- per minimizzare i costi derivanti dall’organizzazione degli eventi facenti parte del palinsesto della The Ocean Race il Comune ha intenzione di rivolgersi a risorse private attraverso lo strumento delle sponsorizzazioni;
- la struttura comunale che si occupa della The Ocean Race non è, da sola, in grado di ricercare tutte le sponsorizzazioni necessarie allo scopo sopradescritto;
- si è rilevata la necessità di avvalersi di professionisti e aziende specializzate nella ricerca di sponsor per grandi eventi;
- è necessario individuare molteplici soggetti idonei in grado di ricercare sponsor per la manifestazione in oggetto per massimizzare i risultati sperati;

Ritenuto opportuno:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- esperire una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla stipula di un accordo quadro, della durata di diciotto mesi, con più operatori economici per l'affidamento del servizio di ricerca sponsor nell'ambito della manifestazione The Ocean Race, Genova The Grand Finale;
- approvare la relativa documentazione di gara, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, ed in particolare:
 - Disciplinare di gara;
 - Schema di accordo quadro;
- definire il valore dell'accordo quadro per € 2.000.000,00;

Dato atto che non risulta attiva alcuna convenzione da parte di Consip S.p.A. utilizzabile per la concessione in parola, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo;

Preso atto che:

- è stato individuato il RUP della procedura la sottoscritta Ing. Chiara Tartaglia, Direttore della Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;
- è stato acquisito il CIG della procedura con il numero 9203798E5E

Preso atto infine che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e che è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile, ai sensi dell'art.

147 bis – c.1 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **di indire**, per le motivazioni richiamate in premessa, la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento del servizio di ricerca sponsor per la manifestazione "The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-2023" e manifestazioni correlate per una durata di diciotto mesi per un importo complessivo di € 2.000.000,00 oltre ad IVA al 22% mediante procedura aperta telematica ed ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. **di approvare** i documenti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integrante ed in particolare:
 - Disciplinare di gara;
 - Schema di accordo quadro;
3. **di stabilire che** l'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
4. **di procedere** all'aggiudicazione della concessione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché valida;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. **di demandare** a successivo provvedimento l'aggiudicazione della gara come sopra esperita;
6. **di dare atto**, inoltre, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali e che è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis – c.1 del D.lgs. 267/2000 e che gli impegni di cui al presente provvedimento sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 comma 1 D.lgs n. 267/2000.

IL DIRETTORE
Ing. Chiara Tartaglia



DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA SPONSOR PER LA MANIFESTAZIONE "THE OCEAN RACE, GENOVA THE GRAND FINALE 2022-23" E MANIFESTAZIONI CORRELATE
CIG: 9203798E5E – CUI: 00856930102202200105

1. PREMESSE

Con determina a contrarre, i cui estremi sono indicati nel bando di gara, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di ricerca sponsor per la manifestazione "The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-23" e le manifestazioni ad essa correlate al fine di dotarsi di società e/o professionisti esperti nella ricerca di sponsor per ridurre i costi dell'organizzazione di tali manifestazioni.

L'attività di ricerca di sponsorizzazioni dovrà svolgersi in ossequio ai limiti imposti dai contratti sottoscritti dal Comune di Genova con la società The Ocean Race 1973 s.l.u. titolare dei diritti sulla manifestazione.

Il servizio sarà da attuarsi mediante la conclusione di un accordo quadro con una pluralità di operatori economici, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica ed ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice).

Tenuto conto dell'interesse del Comune di Genova ad ottenere il maggior importo di sponsorizzazioni gli operatori economici concorrenti competeranno solo in base a criteri qualitativi, lasciando fisso il corrispettivo a favore degli affidatari sulla base delle regole di cui infra.

Il luogo di svolgimento del servizio è Genova [codice NUTS ITC33]

CIG: 9203798E5E

CUI: 00856930102202200105

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Chiara Tartaglia del Comune di Genova.

1.1 PROCEDURA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp .

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta";

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";

tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti";

nel predisporre l'offerta economica sul Portale Appalti una volta inseriti importi o ribassi offerti il portale genera automaticamente un file PDF che deve essere scaricato e firmato digitalmente e ricaricato senza apportare alcuna modifica allo stesso;

codice tributo per il versamento della marca da bollo (F24 2501);

in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 3) Clausole di integrità;
- 4) Convenzione per la stazione unica appaltante stipulata il 22 ottobre 2018 tra Prefetture Liguri, Regione Liguria, Città metropolitana di Genova, Comune di Genova, il cui contenuto è riportato nel fac simile dichiarazioni integrative a corredo del DGUE;
- 5) Schema di accordo quadro;
- 6) Accordo sul trattamento dei dati (REG. UE 2016/679)

La documentazione di gara è disponibile ON-LINE sul sito del comune di Genova al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti al presente appalto dovranno essere richieste tramite il portale telematico.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E IMPORTO

Tabella n. 1 – Oggetto dell'Accordo quadro

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di ricerca sponsor</i>	<i>92621000-0 Servizi di promozione di manifestazioni sportive?</i>	<i>P</i>	<i>2.000.000</i>
Importo dell'accordo quadro				2.000.000,00

L'importo dell'accordo quadro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad **Euro 2.000.000,00**, ed è stato calcolato in quota percentuale rispetto all'importo che si stima di introitare a titolo di sponsorizzazioni per l'evento di cui all'oggetto (Euro 10.000.000,00). Tale importo rimarrà fisso, e costituisce l'ammontare massimo delle provvigioni che il Comune di Genova riconoscerà a favore degli operatori economici che saranno utilmente collocati in graduatoria secondo le modalità infra indicate, e che, a seguito dell'introito da parte del Comune di Genova di sponsorizzazioni che avranno rispettivamente procacciato per l'evento per suo conto.

Il Comune di Genova riconoscerà a favore del Ricercatore, per ciascun contratto di sponsorizzazione effettivamente stipulato le percentuali fisse di seguito riportate:

- Il 15% per sponsorizzazioni con un valore fino ad € 1.000.000,00;
- Il 20% per sponsorizzazioni con un valore oltre a € 1.000.000,00;

Nulla sarà dovuto per le sponsorizzazioni o parti di sponsorizzazioni in beni e servizi.

Operativamente il Comune di Genova emetterà fattura allo sponsor che provvederà a versare l'importo stabilito, e conseguentemente l'operatore economico, che avrà individuato lo sponsor, fatturerà al Comune l'importo corrispondente alla percentuale prevista calcolata sull'ammontare della sponsorizzazione procacciata.

Si rendono inoltre edotti gli affidatari del presente accordo quadro che:

- non avranno diritto ad alcun compenso minimo garantito e che riceveranno la provvigione stabilita solo a seguito dell'individuazione a loro cura di sponsor ed all'introito da parte del Comune dell'importo di sponsorizzazione, e che pertanto non potranno esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara;
- il Comune, avendo interesse a recuperare l'importo più elevato di risorse attraverso le sponsorizzazioni, stipulerà l'accordo quadro con più operatori economici, con tutti coloro che avranno presentato offerta valida e risulteranno in graduatoria.

Gli affidatari dell'accordo quadro potranno comunque proporsi tutte le volte che individueranno sponsor da sottoporre al Comune, sino all'esaurimento dell'ammontare complessivo dell'accordo quadro. Nessun rimborso verrà concesso qualora il Comune rifiuti la sponsorizzazione perché ritenuta inadeguata, inferiore rispetto ad altra proposta ricevuta da società appartenente alla stessa categoria merceologica o inopportuna tenuto conto delle finalità dell'Ente nonché dei limiti imposti dai documenti contrattuali stipulati tra il Comune di Genova e la società The Ocean Race 1973 s.l.u.

Per quanto sopra indicato, e per la particolare tipologia di incarico direttamente conseguente da sponsorizzazioni (rientranti nei contratti esclusi di cui al D.Lgs. n. 50/2016), non sarà dunque riaperto il confronto competitivo nei confronti degli operatori economici che avranno da proporre sponsor al Comune di Genova.

Le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

Servizio di natura intellettuale.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del presente accordo quadro è di mesi diciotto, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso; per durata si intende il termine entro il quale possono essere stipulati i singoli contratti di sponsorizzazione in conseguenza dei quali gli operatori economici avranno diritto a provvigione.

La durata dell'accordo quadro potrà quindi essere inferiore in caso di esaurimento dell'importo complessivo prima della predetta scadenza.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'accordo quadro entro i limiti di capienza dello stesso, ed eventualmente incrementarlo entro i limiti di un quinto dell'importo suddetto qualora si rendesse necessario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Per quanto compatibile con il presente affidamento, ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo

di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nella convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Oppure: possesso di partita IVA in caso di professionisti e/o persone fisiche non iscritte alla Camera di Commercio;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Non richiesti

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo quinquennio o eventualmente avere ancora in esecuzione purché siano già stati resi alla data di presentazione dell'offerta, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, consistenti nel reperimento di finanziamenti a fondo perduto (integralmente o parzialmente), sponsorizzazioni ed altre forme di sostegno a favore di iniziative sportive, culturali e di promozione turistica e del territorio e commerciale nei confronti di Enti pubblici o privati di importo complessivo non inferiore ad € 100.000, o in alternativa aver svolto o aver in essere contratti di qualsiasi natura per attività di comunicazione e/o marketing che prevedano anche il ricorso ad attività di sponsorizzazione per aziende pubbliche o private;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante la produzione di originale o copia conforme dei certificati/contratti di consulenza/contratti di collaborazione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/azienda privata, con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo se trattasi di sponsorizzazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** oppure il possesso di partita IVA di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett.** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di servizio solo eventuale con obbligazione di risultato e potenzialmente inferiore, per il singolo concorrente, alla soglia comunitaria, non è richiesta.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 21 dicembre 2021 n. 830, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. n. 266/2005.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel bando di gara.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica B – Contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica C - Contenente OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 300 MB per

ciascuna Busta telematica.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del presente capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica A dovranno essere inseriti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice, i seguenti documenti digitali:

- la Domanda di partecipazione;
- il/i DGUE come da modello predisposto per la presente gara;
- le DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE
- l'eventuale Modulo Ausiliaria;
- l'eventuale copia della procura (generale o speciale) oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Clausole di integrità;

Tutti i documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (l'assolvimento dell'imposta di bollo potrà, in alternativa, essere effettuata allegando scansione del modello f 24 o f 23 attestante il pagamento) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il modulo redatto sul formato del DGUE messo a disposizione per la presente procedura di gara dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta la convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova ed altri, in data 22 ottobre 2018, il cui contenuto è riportato nel fac-simile dichiarazioni integrative a corredo DGUE;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera Giunta Comunale n. 355/2013 e revisionato con delibera Giunta Comunale n. 8/2017, reperibile sul sito del Comune, voce "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11 dovranno essere rese compilando il modello Dichiarazioni Integrative al DGUE, che andrà sottoscritto dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, 10 e, ove pertinente 11, allegandole al loro DGUE.

13.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

In tale seconda busta telematica dovrà essere inserita, a pena d'esclusione, l'offerta TECNICA consistente in specifica Relazione che tratti punto per punto gli elementi di valutazione infra indicati, per un numero di facciate non superiore a sei, formato A4, esclusi copertina sommario e allegati i quali ultimi dovranno essere strettamente pertinenti all'oggetto dell'affidamento.

L'offerta tecnica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In tale terza busta telematica dovrà essere inserita, a pena di esclusione l'offerta economica, secondo il modulo caricato sul portale, nella quale il concorrente dovrà confermare l'accettazione delle provvigioni (fee) fisse su ciascuna delle sponsorizzazioni procacciate.

Il modulo d'offerta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Si evidenzia che la predetta percentuale non potrà essere oggetto di modifica da parte del concorrente.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro verrà aggiudicato a favore di tutti gli idonei ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 95 del Codice in base ai seguenti elementi qualitativi di valutazione:

A1 Portfolio personale del ricercatore/azienda ricercatrice max punti 50

Il concorrente dovrà dettagliare il proprio portfolio di aziende o società interessate alle sponsorizzazioni, contenente i dati societari e l'indicazione degli eventi per i quali il ricercatore/società ha collaborato con l'azienda. Il portfolio dev'essere aggiornato e non contenere dati o informazioni riferite a società con i quali il ricercatore non ha più rapporti da oltre 3 anni. Per ogni azienda dovrà altresì essere indicato il valore delle sponsorizzazioni che il ricercatore ha intermediato.

A2 Attività di intermediazione/ricerca sponsor per eventi sportivi nazionali e/o internazionali max 35 punti

Il concorrente dovrà indicare le proprie esperienze passate degli ultimi cinque anni e presenti nell'ambito della ricerca di sponsor e di intermediazione svolte per grandi eventi sportivi con caratura nazionale o internazionale. Dovranno essere indicati gli eventi e il valore complessivo delle sponsorizzazioni raccolte nonché i target di riferimento usati nella ricerca.

A3 Attività di intermediazione/ricerca sponsor per grandi eventi nazionali e/o internazionali max 15 punti

Il concorrente dovrà indicare le proprie esperienze passate degli ultimi cinque anni e presenti nell'ambito della ricerca di sponsor e di intermediazione svolte per eventi diversi da quelli sportivi con caratura nazionale o internazionale. Dovranno essere indicati gli eventi e il valore complessivo delle sponsorizzazioni raccolte nonché i target di riferimento usati nella ricerca.

Il concorrente dovrà formulare un'unica relazione che tratti tutti i punti suindicati.

Per i suddetti elementi di valutazione di natura qualitativa, il coefficiente da moltiplicare per il peso del criterio, sarà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate e successivamente moltiplicandole per il peso di ciascun criterio.

L'attribuzione dei coefficienti discrezionali relativa alla voce di cui sopra verrà fatta secondo le seguenti indicazioni:

- Ottimo 1,0
- Adeguato /più che adeguato da 0,8 a 0,99
- Sufficiente / discreto /più che discreto da 0,6 a 0,79
- Scarso / Gravemente insufficiente / Non sufficiente da 0,2 a 0,59
- Non migliorativo / Inadeguato da 0 a 0,19

Riparametrazione

Non si procederà a riparametrazione.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso una sala del Comune di Genova nel giorno fissato nel bando di gara, e anche in video connessione, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti> almeno un giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte è garantito dalla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice e della deliberazione GC n. 216/2020. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta pubblica la commissione giudicatrice che procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica ovvero la conferma delle percentuali fisse stabilite.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore di tutti gli idonei classificati chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, su tutti gli idonei.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede a tutti gli idonei di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'accordo quadro.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata elettronica.

L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono da ripartirsi a carico degli aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti esecutivi è competente il Foro di Genova rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Civica Amministrazione, in qualità Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in Pagina 46

ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postmailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

Finalità del trattamento dei dati e conferimento I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto

di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

Modalità del trattamento Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Base giuridica del trattamento Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

Dati oggetto di trattamento I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Trasferimento dei dati La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato – Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it

Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Con la presente scrittura privata,

tra le parti

il Comune di Genova, Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race con sede legale in Genova in via Del Molo n. 65A/r – codice fiscale e partita IVA _____ nella persona del Direttore Ing. Chiara Tartaglia, (di seguito indicato come “**proponente**”) -da una parte-

e

L'impresa _____ con sede legale in Via _____ codice fiscale e partita IVA _____ nella persona del suo rappresentante legale _____ (di seguito indicata come “**ricercatore**”) dall'altra parte-

premessato che:

- Il Comune di Genova, al fine di ridurre i costi relativi all'organizzazione della manifestazione “The Ocean Race, Genova Grand Finale 2022-23” e di tutte le manifestazioni ad essa collegate, intende ricorrere al finanziamento di imprese e società private, di seguito indicate come “sponsor”;
- Al fine di una più efficiente ricerca di sponsorizzazioni il Proponente ha deciso di avvalersi di esperti e professionisti del settore attraverso una gara europea a procedura aperta per la selezione di idonei operatori;
- È stata indetta una gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'affidamento del servizio di ricerca sponsor per la manifestazione “The Ocean race, Genova The Grand Finale 2022-23” e manifestazioni correlate;
- Alla conclusione di tale procedura sono state selezionate _____ aziende per l'affidamento del servizio sopradescritto;
- La società/il professionista è risultato idoneo ed è pertanto tra i soggetti con i quali il Comune di Genova ha deciso di stipulare l'accordo quadro per la ricerca di sponsor secondo quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. _____;
- il Proponente, conserva la piena facoltà di reperire autonomamente sponsorizzazioni a favore dell'evento senza che da quest'ultime possano vantarsi diritti di terzi;
- le Parti si danno fin d'ora reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, disciplinato dalle clausole di seguito specificate, non si intende costituire un rapporto di lavoro subordinato, né, tantomeno, si intende conferire potere di rappresentanza al Ricercatore di sponsor.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

1. Il proponente affida al ricercatore di sponsor, che accetta, l'incarico di promuovere la sottoscrizione, fra proponente e sponsor, di contratti di sponsorizzazione per l'acquisizione di finanziamenti, mediante sponsorizzazioni in denaro, per la manifestazione internazionale velica The Ocean Race, Genova The Grand Finale 2022-2023 e tutti gli eventi correlati ed in preparazione di essa la cui lista precisa verrà fornita dal Comune di Genova.
2. Sarà facoltà del ricercatore proporre al Comune di Genova anche sponsorizzazioni in beni e servizi sul cui valore non sarà riconosciuta alcuna provvigione.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca, che rimarranno escluse dal presente contratto.

Art. 2 SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Il presente incarico avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti.

2. Il Ricercatore dovrà presentare alla struttura comunale deputata entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la prima lista di cui al successivo punto 3, che potrà essere aggiornata ed integrata nel corso dello svolgimento dell'incarico.
3. Il Ricercatore, prima di prendere contatto con le aziende inserite nella predetta lista, per proporre la candidatura a sponsor della manifestazione di cui trattasi, dovrà segnalarne al Proponente la ragione sociale, il ruolo aziendale del referente di riferimento e le attività pregresse intercorse con le aziende e/o i soggetti ai quali intende proporre l'opportunità di sponsorizzare l'evento. Il Ricercatore, in attesa del riscontro del Proponente, non potrà intraprendere alcuna attività di promozione e/o segnalazione, neppure propedeutica.
4. La struttura comunale deputata, previa interlocuzione con il Ricercatore, comunicherà allo stesso entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lista di potenziali sponsor, quelli che, a suo insindacabile giudizio, potranno essere contattati ai fini della presentazione dell'opportunità di candidatura alla sponsorizzazione della manifestazione di cui trattasi.
5. Soltanto previo ottenimento del consenso del Proponente, il Ricercatore potrà iniziare l'attività di promozione e segnalazione nei confronti delle aziende e/o dei soggetti dal medesimo individuati (di seguito, anche potenziali sponsor) utilizzando il materiale informativo fornito dal Proponente.
6. Nell'ipotesi in cui una o più delle aziende individuate dal Ricercatore, intenda aderire alla proposta di candidatura a sponsor, il Ricercatore dovrà comunque fissare senza indugio un successivo incontro con il potenziale sponsor anche alla presenza del referente commerciale della struttura comunale deputata per definire la progettualità e l'esecuzione dell'evento, legato a tale sponsorizzazione.
7. Resta inteso che le successive negoziazioni dovranno essere svolte di concerto con il referente commerciale del Comune e che il contratto di sponsorizzazione verrà stipulato tra il Comune di Genova e lo Sponsor precedentemente autorizzato dal Comune stesso.
8. Il Proponente ha facoltà di interrompere la trattativa in corso fino alla stipula di ciascun contratto di sponsorizzazione.

ART. 3 NON ESCLUSIVITA'

1. Il ricercatore di sponsor non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purché non in concorrenza con il Comune di Genova.
2. Il Comune di Genova potrà a sua volta continuare a ricercare sponsor attraverso la pubblicazione di uno o più avvisi sul proprio sito istituzionale oltreché con gli altri affidatari dell'accordo quadro di cui al presente contratto.

ART. 4 OBBLIGHI DEL RICERCATORE

1. Il Ricercatore dovrà tutelare gli interessi del Proponente e agire, nell'esecuzione dell'incarico conferito in forza del presente contratto e di qualsivoglia attività propedeutica e/o accessoria allo stesso, con lealtà, correttezza e buona fede, oltre che con la necessaria diligenza e professionalità, parametrata agli standard del settore in cui opera.
2. Il Ricercatore si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie ed a tal fine si avvarrà, di regola, negli incontri di presentazione del supporto del referente commerciale del Comune.
3. Il Ricercatore potrà utilizzare i marchi che contraddistinguono le iniziative organizzate dal Proponente con le modalità ed entro i termini dallo stesso stabiliti, al solo fine del corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto.
4. Il Ricercatore non avrà nessun titolo o diritto relativo alle iniziative di proprietà del Proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con l'iniziativa organizzata dal

Proponente.

5. Il Ricercatore non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome e/o il marchio del Comune di Genova e/o il nome e/o il marchio della manifestazione “The Ocean Race, Genova Grand Finale 2022 – 23”, salvo quanto previsto dal presente contratto.
6. Il Ricercatore, anche in caso di esito negativo delle trattative con potenziali sponsor, dovrà riferirlo al Proponente con l’esplicitazione delle relative motivazioni.

ART. 5 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

1. Il Proponente, nei rapporti con il Ricercatore, dovrà agire con lealtà e buona fede.
2. Al fine di consentire al Ricercatore di agire in nome e per conto del Proponente mediante la sottoscrizione del presente contratto il Proponente fornirà al Ricercatore, a proprie cure e spese, la documentazione in suo possesso e necessaria allo svolgimento dell’attività contrattuale. In particolare, consegnerà al Ricercatore:
 - presentazioni e brochure con la descrizione degli eventi, i pacchetti di sponsorizzazione e tutto quanto necessario per pubblicizzare gli eventi ad un possibile sponsor;
 - il programma del palinsesto degli eventi, strumenti divulgativi cartacei e/o digitali, video utili a comunicare i contenuti della manifestazione;
 - lettera di incarico da utilizzare a controprova del fatto che il Ricercatore agisce per conto del Comune di Genova;
 - dettagliata lista delle categorie merceologiche ammesse alla sponsorizzazione, quelle proibite e quelle già coperte da sponsor con esclusiva;
 - sito istituzionale dedicato alla manifestazione ed i relativi canali social.
3. Se lo riterrà opportuno il Ricercatore potrà lasciare copia della documentazione, di cui al punto 2, al potenziale sponsor. Qualora il Ricercatore volesse adattare il materiale ricevuto dal Proponente per specifiche esigenze, potrà farlo previa autorizzazione del Comune di Genova.
4. Il Proponente corrisponderà al Ricercatore la provvigione nei termini previsti dall’articolo 6 del presente contratto.

ART. 6 CORRISPETTIVI

1. Per l’attività svolta in esecuzione del presente contratto, il corrispettivo calcolato sul valore di ogni singola sponsorizzazione è fissato secondo il seguente schema:
 - Il 15% per sponsorizzazioni con un valore fino ad € 1.000.000,00;
 - Il 20% per sponsorizzazioni con un valore oltre a € 1.000.000,00;

Le percentuali saranno calcolate sul valore di ogni singola sponsorizzazione (al netto di IVA) conclusa a fronte dell’attività svolta dal Ricercatore durante il periodo di vigenza del presente contratto.

2. Le percentuali verranno riconosciute al Ricercatore solo per le sponsorizzazioni in denaro (cash), mentre nulla sarà riconosciuto per le sponsorizzazioni o parti di sponsorizzazioni in beni e servizi (VIK).
3. Le percentuali anzidette saranno riconosciute al Ricercatore dal Comune di Genova solamente dopo la stipula del relativo contratto di sponsorizzazione e l’effettivo incasso dell’entrata.
4. Il corrispettivo per le prestazioni rese, così come sopra indicato, costituisce il relativo compenso onnicomprensivo per il Ricercatore, il quale sopporterà tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle attività strumentali alla organizzazione ed alla conduzione della propria attività. Nessun rimborso spese e/o indennizzi e/o importi a qualsivoglia titolo saranno dovuti al Ricercatore in caso di mancata

conclusione dei contratti con i potenziali sponsor dallo stesso segnalati.

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi quantificati sulla scorta dei criteri di cui al precedente art. 6, verranno corrisposti sulla base delle seguenti modalità e tempistiche:
2. Le percentuali su ogni singola sponsorizzazione di cui all'art. 6, saranno corrisposte al Ricercatore dal Comune solo successivamente alla stipula del contratto di sponsorizzazione ed al relativo incasso della somma concordata, entro trenta giorni dall'incasso della relativa entrata e previa ricezione della relativa fattura da parte del Ricercatore.
3. Qualora la sponsorizzazione accertata dal Comune preveda più tranches di pagamento la percentuale prevista a favore del Ricercatore sarà corrisposta dopo l'incasso di ogni singola tranche ed in proporzione alla stessa.
4. Il Ricercatore emetterà fattura elettronica per l'importo di provvigione riconosciuto a seguito della stipula del contratto di sponsorizzazione tra Proponente e sponsor; qualora l'importo della sponsorizzazione fosse suddiviso in più rate, verranno emesse dal Ricercatore fatture legate alle rate concordate.

ART. 8 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

1. Le parti dovranno mantenere riservate e non comunicare a terzi le informazioni dichiarate come sensibili ed acquisite nell'espletamento del presente incarico.
2. Gli obblighi e i divieti contenuti nei precedenti paragrafi di questa sezione non si applicheranno alle informazioni:
 - che saranno o diventeranno di dominio pubblico;
 - che verranno divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
 - per le quali sarà richiesta la comunicazione da norme professionali o di legge, ovvero da autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso il Ricercatore di sponsor ne darà prontamente comunicazione.
3. La violazione della presente clausola darà la facoltà alla Proponente di richiedere al Ricercatore, oltre alla risoluzione del presente contratto, il risarcimento dei danni subiti.
4. Il medesimo obbligo di cui al precedente punto è posto a carico degli eventuali dipendenti e/o dei collaboratori del Ricercatore.

ART. 9 PRIVACY

1. Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personale EU n. 619/2016 ("GDPR") e dei contenuti della legge 196/2003 così come rivista nel 2018, i dati personali relativi al Proponente saranno oggetto di trattamento (manuale, elettronico e informatico) nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.
2. Parimenti, il Proponente si obbliga a trattare i dati del Ricercatore di sponsor in ossequio alla sopraccitata normativa.

ART. 10 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Il Ricercatore potrà conservare presso i suoi uffici i documenti relativi al presente incarico per un periodo di cinque anni, a decorrere dal termine dell'incarico stesso.

ART. 11 DURATA

1. Il presente contratto avrà la durata del relativo accordo quadro a far data dalla stipula del presente contratto senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE

1. La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'affidatario, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto, con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'affidatario stesso nell'espletamento del servizio.
2. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto le seguenti fattispecie ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa):
 - sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.
4. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla cauzione, che sarà incamerata senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide.
5. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 13 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro di Genova.

ART. 14 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico del Ricercatore, che, fin d'ora, vi si obbliga.

Genova, __/__/2022

Il Proponente

Dott. _____

Il Comune di Genova
Direzione Politiche dello Sport e The Ocean Race
Ing. Chiara Tartaglia